



a cura di Erminia Procopio e di Irene Corda

Premessa

Con la sentenza del 17 giugno 2021, cause riunite C-58/20 e C-59/20, la Corte di giustizia dell'Unione europea (nel seguito solo "CGUE" o la "Corte UE") si è espressa in merito all'applicabilità del regime di esenzione IVA di cui all'art. 135, par. 1, lett. g) della Direttiva 2006/112/CE (nel seguito solo la "Direttiva IVA") ad alcune prestazioni di servizi rese a società di gestione di fondi comuni di investimento.

L'art. 135, par. 1, lett. g), della Direttiva IVA prevede un regime di esenzione da IVA per le operazioni consistenti nella "gestione di fondi comuni di investimento".

L'allegato II alla Direttiva 2009/65/CE (la "Direttiva OICVM") elenca, a titolo esemplificativo, le funzioni che si ritengono incluse nell'attività di gestione collettiva di portafogli. Tra queste vi rientrano – a determinate condizioni – anche le prestazioni di amministrazione e contabilità.

La Corte UE – riprendendo un orientamento già espresso – ha ribadito che le prestazioni di servizi rese a società di gestione di fondi comuni di investimento possono beneficiare dell'esenzione IVA a condizione che esse presentino un nesso intrinseco con la gestione di fondi comuni di investimento e siano fornite esclusivamente ai fini della gestione di tali fondi, anche se parzialmente esternalizzate e se rese tramite sistemi informatici.

Le questioni pregiudiziali sottoposte alla CGUE

LED Taxand

Studio Legale Tributario

Via Dante, 16 - 20121 Milano - Tel. +39 02 494864 - Fax +39 02 494864864

studiomi@led-taxand.it - www.led-taxand.it

C.Fiscale e P. IVA 10122630964

La causa C-58/20 riguarda l'applicabilità del regime di esenzione IVA previsto per la gestione di fondi comuni di investimento dall'art. 135, par. 1, lett. g), della Direttiva IVA alle prestazioni rese in favore di una società di gestione di un fondo comune di investimento, aventi ad oggetto il calcolo dei valori rilevanti ai fini della tassazione dei redditi dei partecipanti ai fondi.

Più precisamente, alcune società di gestione incaricavano un fornitore terzo di calcolare i valori rilevanti ai fini della tassazione dei partecipanti ai fondi e di trasmettere tali valori alle società di gestione, responsabili a loro volta della successiva dichiarazione. I valori erano calcolati dal fornitore terzo sulla base del calcolo dei redditi dei fondi effettuato dalle società di gestione.

Le prestazioni – fatturate in esenzione IVA dal prestatore in quanto da questo ritenute riconducibili al concetto di “gestione di fondi comuni di investimento” di cui al citato art. 135 – erano state considerate imponibili IVA dall'amministrazione finanziaria austriaca in quanto non specifiche ed essenziali per la gestione dei fondi, essendo piuttosto prestazioni specifiche della professione di consulente.

La causa C-59/20 riguarda, invece, la riconducibilità entro l'ambito di applicazione della predetta esenzione IVA, delle prestazioni aventi ad oggetto la concessione di un *software* per l'effettuazione di calcoli essenziali per la gestione dei rischi e per la valutazione delle prestazioni.

Tale *software*, specificamente adeguato all'attività dei fondi d'investimento e alle complesse esigenze del legislatore in tali settori, era stato riadattato in base alle specifiche esigenze della società beneficiaria e poteva essere utilizzato unicamente in interazione con gli altri *software* di quest'ultima.

Anche in tal caso, l'amministrazione finanziaria austriaca concludeva per l'imponibilità IVA delle prestazioni – rilevando come queste ultime non fossero specifiche ed essenziali per la gestione del fondo né formassero un insieme distinto ed autonomo, in quanto i calcoli degli indicatori di rischio effettuati dal *software* richiedevano necessariamente l'inserimento di dati da parte della società beneficiaria.

Nell'ambito di tali cause, sono state, dunque, sottoposte alla Corte UE le seguenti questioni pregiudiziali: se l'art. 135, par. 1, lett. g), della Direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che le prestazioni di servizi fornite da terzi a società di gestione di fondi comuni d'investimento, quali gli adempimenti fiscali consistenti nel garantire che i ricavi ottenuti dai fondi dai partecipanti siano assoggettati ad imposta conformemente a legge, e la concessione di un diritto d'uso di un *software* utilizzato ai fini dell'effettuazione di calcoli essenziali per la gestione dei rischi e valutazione delle prestazioni, ricadano nell'esenzione prevista da tale norma.

La decisione della CGUE

Al fine di determinare se le prestazioni rese ad una società di gestione di fondi comuni di investimento rientrano nel regime di esenzione IVA previsto dall'art. 135, par. 1, lett. g) della Direttiva IVA, la Corte UE rammenta che è necessario *in primis* verificare se tali servizi formino un “insieme distinto”.

Il carattere “distinto” della prestazione non richiede che essa sia interamente esternalizzata. Con riferimento alla causa C-58/20, la Corte UE precisa che una prestazione di servizi che sia “specifica ed essenziale” per la gestione dei fondi può rientrare nell'ambito di applicazione del regime di esenzione anche se non interamente esternalizzata.

Con specifico riferimento, poi, alla concessione in uso di un *software*, il fatto che esso – per funzionare – richieda la marginale collaborazione della società utilizzatrice (nel caso di specie, il *software* utilizzava dati di mercato forniti dalla società di gestione) non rileva al fine di stabilire se la prestazione sia o meno esente da IVA.

Con riferimento al carattere “specifico ed essenziale” del servizio rispetto all’attività di gestione dei fondi, la Corte UE chiarisce che, per beneficiare dell’esenzione da IVA *ex art. 135*, il servizio deve presentare un nesso intrinseco con l’attività propria della società di gestione – generando l’effetto di adempiere le funzioni specifiche ed essenziali della gestione di un fondo comune di investimento (lo stesso era stato affermato nella causa C-275/2011, punto 23).

La Corte UE non fornisce indicazioni precise al fine di qualificare un servizio come “specifico ed essenziale” per l’attività di gestione di un fondo, limitandosi ad affermare che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’esenzione le prestazioni che riguardano non specificamente l’attività di un fondo comune di investimento ma “qualsiasi tipo di investimento”.

In principio, anche le prestazioni di amministrazione e di contabilità fornite da un terzo ad una società di gestione (quali gli adempimenti fiscali consistenti nel garantire che i ricavi ottenuti dai partecipanti siano assoggettati ad imposta conformemente alla legge nazionale) potrebbero rientrare nell’ambito di applicazione del regime di esenzione – purché, appunto, presentino un nesso intrinseco con l’attività di gestione del fondo.

La valutazione circa la sussistenza di tale nesso è rimessa al giudice del rinvio – che dovrà valutare se gli adempimenti fiscali resi dal fornitore terzo alla società di gestione corrispondano agli obblighi previsti dalla legge nazionale, che sono specifici dei fondi comuni di investimento e che differiscono dagli obblighi previsti per altri tipi di fondi.

Quanto all’utilizzo di *software* messi a disposizione da fornitori terzi, la Corte UE ribadisce che i servizi prestati interamente per mezzo di un sistema informatico non sono di per sé esclusi dall’ambito applicativo dell’esenzione (cfr. cause C-2/95 e C-231/19). Anche in tal caso occorrerà valutare se tale servizio sia specifico ed essenziale per l’attività di gestione del fondo – dovendo esso, per godere dell’esenzione, essere fornito esclusivamente per la gestione di fondi comuni d’investimento e non per la gestione di altri fondi.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nella presente newsletter non possono essere considerate come un parere legale. LED Taxand non accetta alcuna responsabilità in relazione all’utilizzo di tale pubblicazione senza la collaborazione dei suoi professionisti.